


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA VI DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLE AGENZIE FISCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009












In data 21 luglio 2010 alle ore 13,15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:







nella persona del Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo..... 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

Epne CISL FPS..... 
Agenzie Fiscali CISL FPS..... 
Epne ANMI FEMEP..... 
Epne FIALP CISAL..... 
Epne UIL PA..... 
Agenzie Fiscali UIL PA..... 
Epne FP CIDA..... 
Agenzie Fiscali CIDA UNADIS..... 
Epne CGIL FP..... 
Agenzie Fiscali CGIL FP..... 
Epne FLEPAR..... 
Epne ANMI INAIL.....

Confederazioni Sindacali

CISL..... 
RDB CUB..... 
CISAL..... 
UIL..... 
CIDA..... 
CGIL..... 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area VI della dirigenza degli Enti Pubblici non economici e delle Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL

PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA

Art. 2 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

Art. 5 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 6 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 7 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia

PARTE II

SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I AREA DEI PROFESSIONISTI E AREA DEL PERSONALE MEDICO

Art. 8 Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 9 Effetti dei nuovi stipendi

fis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PARTE I

DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA

Art. 2

Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell'art.16, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
 - dal 1° gennaio 2008 di € 57,31;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 55.397,39 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c), del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come incrementata dall'art.16, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n.334/1997.

Art.3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art.2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

Art.5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell'art.19, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 41.968,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
 - dal 1° gennaio 2008 di € 23,49;
 - rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come incrementata dall'art.19, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.
6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in servizio.

Art.6

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like B. G. and E. A.]

PARTE II

SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

AREA DEI PROFESSIONISTI E AREA DEL PERSONALE MEDICO

Art. 8

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area dei professionisti e nell'area medica, come stabiliti dall'art.37 e dalla tabella 1 allegata al CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art.9

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.8 (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.8 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like B. S. Forti, P. P., and others.]

3. Si conferma quanto previsto dall'art. 98, comma 3, dall'art.99, comma 3, nonché dagli artt. 104, comma 3, e 105, comma 3, del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003

Art. 10
Fondo dell'Area dei professionisti

1. Il fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 101 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall'art.39, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato dell'importo percentuale del 1,60%, calcolato sul monte salari dell'anno 2007 relativo all'Area dei professionisti, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale di cui all'art. 101, comma 5, del 1° agosto del CCNL del 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall'art.39, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dall'1.1.2009, di un importo annuo lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.
3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 11
Fondo dell'Area medica

1. Il fondo dell'Area medica di cui all'art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall'art.40, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato ulteriormente dell'importo percentuale del 1,24%, calcolato sul monte salari dell'anno 2007 relativo all'Area dei medici, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori di cui all'art. 107, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, comprensive degli aumenti derivanti dall'art.14 del CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio economico 2004-2005 e dall'art.40, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di un importo annuo lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.
3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni dipendente dell'area medica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "B. ...", "P.", and "A."]

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI

Art.12

Livelli differenziati di professionalità

1. Gli enti istituiscono, per il personale dell'Area professionisti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, due livelli differenziati di professionalità, con accesso dall'esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli enti stessi.
2. Nel primo livello, sono collocati i professionisti che, nella precedente struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello professionale nonché quelli che, alla data del 31 dicembre 2009, erano ancora collocati nel livello di base.
3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sulla base del requisito del compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel primo livello, sono stabiliti i seguenti criteri:
 - a) esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista, anche con riferimento ad un periodo pluriennale;
 - b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale;
 - c) altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza, comunque collegati alla specifica competenza professionale;
 - d) la valutazione dell'esperienza professionale posseduta.
4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di selezione nonché eventuali ulteriori criteri e requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal comma 3, sono stabiliti dagli enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.
5. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive per il passaggio al secondo livello professionale, per i professionisti di cui al comma 2, già inseriti nel livello di base e collocati nel primo livello con decorrenza dal 31 dicembre 2009, ai fini del computo del periodo di servizio effettivo di sei anni, si tiene conto solo del servizio prestato dalla suddetta data del 31 dicembre 2009.
6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell'art.13 del CCNL del 1° agosto 2006, biennio economico 2004-2005, dell'art.85 del CCNL del 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003; dell'art. 87 del CCNL dell'11.10.1996 e dell'art.43, commi da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990.

M
GF
h

Rosario B...
A. Triani
del. Biondi
fin. D'Alagni
PR
Z...
Al.

Art. 13

Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Nei casi in cui l'iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come requisito per l'esercizio delle attività del professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell'iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine prevista.
2. La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

Scant *Peter* *Paul*
well
Quanda *for*
R *Alph*
A. / wens *Hi*
PP
At.
Z. / p

Tabella 2

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Area	Posizione economica	dal 1 gennaio 2008	dal 1 gennaio 2009
MEDICA	II livello - tempo pieno	40.683,85	41.780,65
	I livello - tempo pieno	32.328,88	33.334,72
	II livello - tempo definito	30.464,88	31.286,16
	I livello - tempo definito	23.143,84	23.863,84
PROFESSIONISTI	II livello differenziato	41.378,86	42.314,50
	I livello differenziato	34.613,86	35.396,50
	Livello base	27.201,51	27.816,63

*Posti vacanti -
Per
per*

dent

Delfo

Ruff

*Quaranta
for*

Alfari

Pa

Alf

*Z
A.*

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti, con specifico riferimento all'Area dei professionisti, assumono l'impegno per una revisione, in occasione del CCNL per il triennio 2010-2012, degli attuali contingenti dei livelli differenziati di professionalità, nell'ambito delle risorse a disposizione per tale rinnovo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

In vista del prossimo rinnovo contrattuale, le parti concordano sulla necessità di effettuare le dovute verifiche della esatta consistenza del monte retributivo di riferimento per il personale dirigenziale delle Agenzie Fiscali i cui attuali valori sono, ad oggi, allineati a quelli dell'Area I dalla quale provengono.

Handwritten signatures and initials:

- Area I
- Area II
- Area III
- Area IV
- Area V
- Area VI
- Area VII
- Area VIII
- Area IX
- Area X
- Area XI
- Area XII
- Area XIII
- Area XIV
- Area XV
- Area XVI
- Area XVII
- Area XVIII
- Area XIX
- Area XX
- Area XXI
- Area XXII
- Area XXIII
- Area XXIV
- Area XXV
- Area XXVI
- Area XXVII
- Area XXVIII
- Area XXIX
- Area XXX